



CITTÀ DI
CURTATONE

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI ESTERNI

Approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 23/03/2010

Modificato con Delibera della Giunta Comunale n. 04 del 16/01/2012

Modificato con Delibera della Giunta Comunale n. del

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AD ESPERTI ESTERNI

Nuovo testo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del.....

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto, finalità e ambito di applicazione, presupposti

Art. 2 – Requisiti per il conferimento degli incarichi

Art. 3 – Procedure per il conferimento degli incarichi

Art. 4 – Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

Art. 5 – Disciplinare d'incarico

Art. 6 – Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Art. 7 – Pubblicizzazione degli incarichi

Art. 8 – Limiti di spesa

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto, finalità e ambito di applicazione, presupposti

1. Il presente regolamento disciplina, in virtù di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 25.03.2008, avente ad oggetto “*Approvazione criteri per il conferimento di incarichi esterni ed approvazione del programma incarichi 2008*”, i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) L’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;
- b) L’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per “incarichi di studio”, gli incarichi consistenti in un’attività di studio o di soluzioni di questioni nell’interesse dell’amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati di studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
- b) per “incarichi di ricerca”, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell’amministrazione;
- c) per “incarichi di consulenza”, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche;
- d) per “incarichi di collaborazione”, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dall’incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno contenuto diverso dalle attività di “studio, ricerca e consulenza”.

3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
- b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso);

- c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
- d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;
- e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 267/2000;
- f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

Art. 2

Requisiti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi regolati dal presente Regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria e di adeguata competenza/esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere: fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali. I candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea triennale, laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti) e aver maturato una adeguata competenza e esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
3. Il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

Art. 3

Procedure per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.
2. Le procedure comparative da pubblicare sul sito internet del Comune utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) Per importi superiori € 5.000,00 al netto di IVA avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi;
 - b) Per importi fino a € 5.000,00 procedura comparativa fra almeno tre soggetti individuati mediante ricerca di mercato.

3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incarico o la lettera di invito contengono:
 - a) L'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) I requisiti richiesti;
 - c) I criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) Il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) L'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il responsabile del servizio competente all'affidamento dell'incarico procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
5. La valutazione, nei casi di cui al comma 4, si basa, in particolare, sui seguenti criteri:
 - a) Abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - c) Riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
 - d) Ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In relazione alla peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

Art. 4

Conferimento di incarichi senza procedura comparativa

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, il responsabile del servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico:
 - a) a) Quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
 - b) b) In caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
 - c) c) Per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni / elaborazioni;

Art. 5

Disciplinare d'incarico

1. Il Responsabile del servizio competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale il quale, in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) Generalità del contraente;
 - b) L'oggetto della prestazione professionale;

- c) Le modalità specifiche di esecuzione o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- d) Il luogo in cui viene svolta la prestazione;
- e) Il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
- f) L'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
- g) Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorra esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista scelto.

2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ne ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del disciplinare e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel disciplinare possono essere previste penali per il caso di inadempimenti o ritardo nell'adempimento, salvo, comunque, il risarcimento dei maggiori danni.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente.

Art. 6

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 7

Pubblicizzazione degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti sono pubblicati sul sito web ai sensi dell'art. 3, comma 18 della L. 244/2007 e sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 8

Limiti di spesa

1. La spesa annua sostenuta per gli incarichi regolati dal presente regolamento non può superare la somma assegnata dagli strumenti di programmazione annuale.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al Responsabile finanziario, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa dell'incarico.

Art. 9

Disposizioni finali.

1. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, ai sensi della normativa vigente.
2. Le società in house debbono osservare i principi e gli obblighi fissati nel presente regolamento.
3. Copia del presente Regolamento è inviata alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio.